

Decreto Legge “Agosto” contributi a fondo perduto per sostenere le imprese della ristorazione e dei centri storici

Art. 58 – Ristorazione: contributo a fondo perduto

La disposizione ha la duplice finalità di sostenere le imprese di ristorazione alla riapertura e alla continuità, e di evitare sprechi alimentari dei prodotti del territorio.

Istituisce, pertanto, un fondo di 600 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, finalizzato all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.

Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

- 11 (ristorazione con somministrazione);
- 10 (mense);
- 20 (catering continuativo su base contrattuale).

Le suddette imprese, inoltre se hanno avviato l'attività anteriormente al 1° gennaio 2019, devono aver riportato un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Il dato di periodo del 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019 invece se hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.

Qualora l'attività dell'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza con cui l'agevolazione è stata richiesta ha l'obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. Non è, quindi, prevista la restituzione del contributo se il medesimo è stato legittimamente percepito in presenza dei requisiti richiesti.

Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze), che dovrà essere emanato entro il 14 settembre 2020.

Dovranno essere presentati i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanziati ed una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice Ateco, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 (codice leggi antimafia).

Il pagamento, se effettuato, deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 14 settembre 2020, deve stabilire l'ammontare del contributo a fondo perduto, assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro.

Il contributo è erogato con un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.

Il contributo in oggetto è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59, D.L. n. 104/2020 (come previsto espressamente dal comma 5 dell'articolo 58).

L'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

La sanzione è irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (IC-QRF).

Sia il pagamento della sanzione, che il recupero del contributo, avvengono tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Istituto. In caso di mancato pagamento nei termini, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

Rimangono ferme le eventuali sanzioni penali, qualora la fattispecie costituisca reato.

Art. 59 – Contributo a fondo perduto centri storici

La disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato "in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici".

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è invece riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell'intero comune per il trasporto pubblico non di linea), sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari" la norma fa riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL).

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Tuttavia, a differenza del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, viene previsto un limite massimo all'agevolazione: l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere infatti superiore a 150.000 euro.

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, **le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.**

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (per effetto del rinvio operato all'articolo 25, c.7, D.L. 34/2020 dall'articolo 59, c.5 in commento).

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 12-14, D.L. 34/2020, trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Il comma 6 dell'articolo 59 espressamente prevede che il contributo in questione non è cumulabile con il contributo previsto dall'art. 58 del DL in esame per le imprese della ristorazione.

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).